

307/86

**Consiglio Regionale
della Puglia**

LEGGE REGIONALE

" Modifica del testo unificato delle leggi regionali n. 31 del
5.11.1982 e n. 33 del 19.11.1982".

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Legge regionale

" Modifica del testo unificato delle leggi regionali n. 31 del 5.11.1982 e n. 33 del 19.11.1982".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

Il primo comma dell'art. 3 del Testo Unificato delle leggi regionali nn. 31 e 33 del 5.11.82 e del 19.11.82 é soppresso e sostituito dal seguente:

" Il personale attualmente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso il CIAPI di Bari e Foggia, che sia stato assunto in data non posteriore all'1.7.1979, é inquadrato a domanda, previo superamento di una prova concorsuale consistente in un esame colloquio, nel ruolo unico regionale.

Il terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma dello stesso articolo, sono soppressi e nell'ordine sostituiti dai seguenti:

- L'esame colloquio si svolgerà dinanzi ad una Commissione presieduta dall'Assessore al Personale e composta da: esperto designato dall'Assessore al Personale, Esperto designato dall'Assessore alla Formazione Professionale, Esperto designato dall'Assessore all'Industria, un Esperto designato dalle tre Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative del personale regionale, le funzioni di Segretario saranno svolte da unità del Settore Regionale appartenente all'ottava qualifica funzionale

**Consiglio Regionale
della Puglia**

- L'esame colloquio, si svolgerà, in relazione alle qualifiche funzionali d'inquadramento, con programmi differenziati.
- Con deliberazione della Giunta regionale sarà costituita la Commissione e saranno fissati i programmi.
- L'inquadramento, superato l'esame colloquio, va effettuato nelle qualifiche funzionali regionali di cui alla legge regionale n. 26 del 9.5.84 secondo l'allegata tabella A di comparazione.
- Le posizioni di provenienza presso i CIAPI, previste nella stessa tabella di equiparazione, debbono risultare, da atti formali applicativi di Contratto di lavoro del CIAPI, alla data del 21.4.80.

L'ultimo comma dell'art. 3 é soppresso e sostituito dal seguente:

- L'inquadramento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello dell'approvazione della graduatoria da parte della Giunta regionale.

Art. 2

Gli incrementi dei posti nei livelli della L.R. 16/80, di cui all'art. 5 del Testo Unificato, si intendono riferiti alle corrispondenti qualifiche funzionali della L.R. 26/84.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Art. 3

L'articolo 6 del Testo Unificato delle Leggi regionali nn.31 e 33 del 1982 é soppresso e sostituito dal seguente:

" Il personale proveniente dai CIAPI di Bari e di Foggia ed inquadrato nel ruolo regionale avrà diritto al trattamento economico iniziale di qualifica previsto dalla Legge regionale n. 26/1984. Avrà anche diritto al salario di anzianità di cui all'art. 31 della stessa Legge regionale n. 26/1984 a partire dalle date ivi previste ed al riequilibrio delle anzianità di cui al successivo articolo 37 limitatamente, per quanto attiene al servizio reso alle dipendenze del CIAPI, a quello successivo alla data di trasferimento delle funzioni di cui alla citata deliberazione del CIPE del 12.12.1972. Allo stesso personale sarà conservato come assegno personale pensionabile riassorbibile con la progressione derivante dai futuri miglioramenti economici a carattere generale, la eventuale differenza tra il trattamento economico maturato alla data di inquadramento e quello spettante in applicazione del comma precedente.

Art. 4

Sono abrogate le norme in contrasto da quanto stabilito nei precedenti articoli.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

2. Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)

TABELLA "A" DI COMPARAZIONE

POSIZIONI DI PROVENIENZA CIAPI	QUALIFICHE FUNZIONALI L.R. 26 DEL 9/5/1984	Tot.
- Direttore Coordinatore n.1 - Capo Servizio (Responsabile di Unità organica complessa) n.4	I ^a qualifica funzionale direzionale	5
- Capo Ufficio (Responsabile di Unità semplice) n.7 - Capo Settore (Responsabile di Unità organica semplice) n.2	VIII ^a qualifica funzionale	9
- Insegnante n.59	VII ^a qualifica funzionale	59
- Impiegato di concetto n.17 - Assistente Sociale n. 1 - Insegnante n. 0	VI ^a qualifica funzionale	18
- Impiegato esecutivo n. 4 - Dattilografo n. 4 - Infermiere n. 1 - Magazziniere n. 1 - Manutentore tecnico n. 1	IV ^a qualifica funzionale	11
- Autista I ^a classe n. 4 - Addetto taglio materiali n. 1 - Custode centralinista di apparati complessi n. 3 - Addetto toforiproduzione n. 1 - Autista fattorino n. 1	III ^a qualifica funzionale	10
- Custode n. 1 - Bidello n. 6	II ^a qualifica funzionale	7


**Consiglio Regionale
della Puglia**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

f.to (Prof. Nicola Di Cagno)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

f.to (dott. Vito Mariella - avv. Giorgio Bortone)



IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

f.to (dott. Renato Guaccero)


**Consiglio Regionale
della Puglia**

E' estratto del verbale della seduta del 10.9.1986, ed é
conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to (Prof. Nicola Di Cagno)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

f.to (dott. Vito Mariella - avv. Giorgio Bortone)

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'R. Guaccero', written in a cursive style.

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
f.to (dott. Renato Guaccero)